

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 10 LUGLIO 1959. — *Presidenza del Presidente* MAGLIANO.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

In sede deliberante, la Commissione riprende e conclude la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo: « Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni » (533).

Il relatore senatore Cemmi, in un'ampia e particolareggiata esposizione, dà notizia alla Commissione dei documenti, da lui esaminati, relativi alla controversia sull'esistenza o meno di usi civici nei territori appartenenti ad un consorzio di 19 Comuni carnici; controversia alla quale si fece riferimento nella discussione svoltasi in una precedente seduta. Il relatore conclude dichiarando che, a suo avviso, ragioni di opportunità, unite alla mancanza di documenti attestanti chiaramente l'esistenza di usi civici, consigliano di approvare il provvedimento proposto dai senatori Tessitori e Pelizzo in un testo che soddisfi le esigenze dei Comuni della zona carnica.

Il senatore Gramegna ed altri senatori, d'accordo con i proponenti, presentano quindi un nuovo testo del disegno di legge, conforme alle indicazioni del relatore.

Si apre successivamente un ampio dibattito al quale partecipano, oltre al relatore, il Presidente Magliano, il Sottosegretario di

Stato Spallino ed i senatori Zoli, Tessitori, Monni, Gramegna, Capalozza e Azara.

Al termine della discussione, il disegno di legge è approvato nel seguente nuovo testo risultante dalla fusione di numerosi emendamenti presentati dai proponenti, senatori Tessitori e Pelizzo, dal rappresentante del Governo, e da altri senatori: « Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni venduti dallo Stato a Comuni o a consorzi di Comuni, qualora tali contratti siano stati approvati con legge e sempre che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente contenuta nei contratti stessi ».

Si inizia poi la discussione del disegno di legge: « Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche » (563). Vi partecipano il relatore, senatore Azara, il Presidente Magliano, il Sottosegretario di Stato Spallino ed i senatori Zoli e Monni.

Il disegno di legge è quindi approvato con due emendamenti: il primo — suggerito, nel suo parere, dalla Commissione finanze e tesoro — tende ad aumentare la tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti ai Tribunali delle acque pubbliche; il secondo — proposto dal senatore Monni — riporta la decorrenza dell'indennità alla data di entrata in vigore della legge.

In sede consultiva, la Commissione esamina il disegno di legge: « Norme interpretative della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sulle acque e sugli impianti elettrici delle zone montane » (564), deferito dalla

Presidenza del Senato alla 7^a Commissione (Lavori pubblici).

Uditi una diffusa esposizione del senatore Cemmi ed interventi del Presidente Magliano, del senatore Zoli e del Sottosegretario di Stato Spallino, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole agli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento, che contengono norme veramente interpretative della legge citata. Si esprime invece parere contrario all'articolo 1, in quanto esso tende a convalidare con legge degli atti amministrativi

(decreti emessi dal Ministro dei lavori pubblici per la delimitazione dei bacini imbriferi montani) contro i quali sono stati avanzati ricorsi. Parere ugualmente contrario è espresso a proposito dell'articolo 5, poichè tale articolo (secondo il quale le norme interpretative hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge interpretata) è pleonastico.

Licenziato per la stampa alle ore 17